

Circolare n. 4 del 3/06/2010

SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA
AREA CONTRIBUTI

Circolare n. 4 del 3/06/2010

A TUTTE LE AZIENDE E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ISCRITTE
Loro Sedi

ALLA F.N.S.I.
Roma

ALLA F.I.E.G.
Roma e Milano

ALLA AERANTI CORALLO
Ancona

ALL'UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA
Roma

AGLI UFFICI DI CORRISPONDENZA
Loro Sedi

ALLA CASAGIT
Roma

Oggetto:

- **Soggetti abilitati alla trasmissione telematica della documentazione previdenziale.**
- **Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004 e relativi Regolamenti (CE) di attuazione n. 987 e n. 988 del 16 settembre 2009. Rilascio del Formulario E101 da parte dell'INPGI.**

1. Soggetti abilitati alla trasmissione telematica della documentazione previdenziale.

La Direzione Generale per l'attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 25/SEGR/0007857 del 29-4-2010, ha ricordato come le più recenti modifiche apportate alla disciplina in materia di lavoro tendono ad informatizzare ed a «smaterializzare» l'effettuazione dei principali adempimenti lavoristici (comunicazioni al Centro per l'impiego, Libro unico del lavoro, inoltre prospetti informativi di cui alla legge n. 68/1999) e previdenziali.

La predetta nota evidenzia, inoltre, come le modalità di effettuazione di tali adempimenti hanno rafforzato il ruolo degli "intermediari" a ciò abilitati - quali i consulenti del lavoro e gli altri professionisti individuati dalla legge n. 12/1979 nonché i servizi o i centri di assistenza fiscale istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese - che sono da ritenersi interlocutori

In questo contesto, il Ministero rileva come la crescente «smaterializzazione» delle operazioni relative agli obblighi in materia di lavoro e previdenza, con lo svolgimento degli adempimenti contributivi in via esclusivamente telematica, possa rendere incerta la reale ed effettiva riconducibilità degli stessi adempimenti ai soggetti tenuti all'inoltro.

La Direzione Generale per l'attività Ispettiva ribadisce, quindi, la centralità della legge n.12/1979 che, con estrema chiarezza, evidenzia quali sono i soggetti abilitati a svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti. Fra tali adempimenti rientrano, senz'altro, l'invio della comunicazione obbligatoria, l'elaborazione e la trasmissione del Libro Unico del Lavoro e dei prospetti informativi relativi ai disabili, nonché la trasmissione della documentazione di natura contributiva, che per l'INPGI consiste nella denuncia contributiva mensile DASM (equivalente del DM10, dell'Emens - Uniemens previsti per l'INPS).

Il Ministero chiarisce, quindi, che la predisposizione e la trasmissione telematica della documentazione previdenziale non può che essere effettuata esclusivamente da coloro che hanno titolo a legittimare la conformità dei dati elaborati alle disposizioni di legge. La predetta nota ministeriale evidenzia, inoltre, *“che il soggetto che effettua la trasmissione della documentazione lavoristica e contributiva è al contempo “interlocutore” degli Istituti previdenziali e del Ministero nei casi di richieste di chiarimenti, integrazioni o correzioni, della documentazione trasmessa; attività queste che, evidentemente, non possono che provenire da coloro che sono responsabili dei dati trasmessi in virtù delle disposizioni della citata legge n. 12/1979”*.

Da queste argomentazioni deriva la conseguenza della non abilitazione alla trasmissione della documentazione previdenziale in via informatica da parte dei Centri di elaborazione dati (Ced) in quanto gli stessi, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 12/1979, possono effettuare “esclusivamente” attività esecutive e di servizio, quali le mere operazioni di calcolo e stampa dei dati retributivi nonché le attività strumentali ed accessorie, come più volte evidenziato dal Ministero del Lavoro (cfr. Vademecum sul Libro Unico del Lavoro del 5 dicembre 2008).

Non sono da considerarsi abilitati alla predisposizione e trasmissione della documentazione previdenziale neanche quei soggetti che possono svolgere solo adempimenti di natura fiscale, quali i tributaristi e gli esperti tributaristi, i consulenti fiscali, i revisori contabili e i titolari di iscrizione alla CCIAA, salvo che non si tratti di commercialisti o esperti contabili che abbiano provveduto ad informare preventivamente la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio dello svolgimento dell'attività di consulenza del lavoro ai sensi della citata legge n. 12/1979.

Il Ministero conclude ribadendo che risultano abilitati alla predisposizione e trasmissione della documentazione relativa agli adempimenti di previdenza ed assistenza sociale, anche mediante strumenti telematici, solo i consulenti del lavoro e gli altri professionisti individuati dall'art. 1, comma 1, della legge n. 12/1979, nonché i servizi o centri di assistenza fiscale istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese secondo le modalità dettate dal Vademecum sul Libro unico del lavoro, ed invitando gli uffici preposti a voler assicurare il rispetto delle indicazioni fornite.

Pertanto, per quanto sopra, ad integrazione ed a parziale modifica di quanto indicato nel punto 2 della Circolare INPGI n. 3 del 17/02/2006, si ribadisce che per l'invio della denuncia mensile attraverso gli intermediari di cui sopra, semprechè gli stessi siano abilitati al servizio ENTRATEL o FISCONLINE, il datore di lavoro deve trasmettere all'INPGI apposita delega in cui sia riportato il nominativo, il codice fiscale del professionista o del responsabile della struttura delegata agli adempimenti contributivi, l'Albo professionale di iscrizione o comunque il titolo abilitante, la Direzione provinciale del Lavoro presso la quale è accreditato il Commercialista o esperto contabile (Mod. CV/DEL, reperibile nella sezione modulistica del sito www.inpgi.it (<http://www.inpgi.it>), **con allegata fotocopia del documento di identità**).

Le informazioni relative agli intermediari incaricati dell'invio telematico delle denunce contributive mensili sono memorizzate nella sezione anagrafica della posizione aziendale. E' evidente che il datore di lavoro che cambi intermediario deve tempestivamente provvedere a rilasciare una nuova delega.

Le denunce contributive che saranno eventualmente inoltrate attraverso un soggetto diverso dal datore di lavoro o dall'intermediario appositamente delegato non potranno essere accettate.

Per quanto sopra, considerato che le deleghe inoltrate finora all'INPGI non contenevano tutti i dati necessari alla corretta individuazione del soggetto delegato, si invitano tutte le aziende interessate a trasmettere nuovamente la delega (mod. CV/DEL) **entro e non oltre il 15/09/2010**.

Si avverte che - a decorrere dalla predetta data - le denunce DASM inoltrate all'INPGI da soggetti diversi dal datore di lavoro, in assenza del modello CV/DEL debitamente compilato e sottoscritto, non potranno essere elaborate e saranno considerate come non prodotte.

Rilascio del Formulario E101 da parte dell'INPGI.

Si comunica che, a far data dal 1 maggio 2010, il rilascio del certificato della legislazione applicabile (formulario E101), relativo ai giornalisti iscritti all'INPGI, rilasciato in precedenza dall'INPS, viene predisposto direttamente da questo Istituto.

L'INPGI, con tale formulario, certifica che il giornalista, che temporaneamente svolge la sua attività lavorativa (subordinata o autonoma in un altro Paese membro della Comunità Europea, può continuare a versare la relativa contribuzione all'Istituto, in deroga al principio di territorialità (lex loci laboris), qualora ricorrano i presupposti di cui agli articoli 11-16 del Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 883.

Il Reg. (CE) n. 883/2004, a decorrere dal 1 maggio 2010, ha riformato il regime previsto dal Reg. (CEE) 14 giugno 1971, n. 1408 in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dei Paesi membri della Comunità Europea, e, in particolare, le disposizioni relative alla determinazione della legislazione del Paese membro, applicabile nel caso in cui un lavoratore (subordinato o autonomo) presti la sua attività lavorativa in uno o più Paesi comunitari, diversi da quello di provenienza.

Si fa presente che il rilascio del formulario E101 da parte dell'INPGI riguarda le sole ipotesi ricadenti nella disciplina del Reg. (CE) n. 883/2004, il cui ambito soggettivo di applicazione è relativo ai cittadini di uno Stato membro della Comunità Europea residenti in uno Stato membro. Pertanto, gli adempimenti relativi al distacco del giornalista in Paesi extracomunitari, con i quali esistano accordi bilaterali in materia, rimangono a carico delle competenti Sedi INPS.

Per i Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE) e per la Svizzera, al momento, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al Regolamento CEE n.1408/1971. I Paesi per i quali trova ancora applicazione il previgente Regolamento CEE sono, quindi, la Svizzera, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

In attesa che gli organismi comunitari competenti rilascino i nuovi formulari utili (formulari serie A1), l'istituto continuerà ad utilizzare - come da disposizioni ministeriali - il formulario E101, con l'accortezza di richiamare nelle premesse il nuovo Regolamento CE.

Le aziende interessate, per la richiesta del formulario, dovranno utilizzare il modulo "Richiesta E101", reperibile nella sezione "modulistica" del sito www.inpgi.it (<http://www.inpgi.it>).

Si ricorda che l'azienda richiedente ha l'obbligo di comunicare ogni eventuale mutamento delle situazioni di fatto che dovessero avere luogo durante il periodo di distacco. Si precisa, inoltre, che l'azienda dovrà assolvere agli obblighi informativi e amministrativi e al versamento dei contributi, secondo le vigenti disposizioni.

Si fa presente che il citato Regolamento (CE) n. 883/2004 fissa in 24 mesi la durata massima del periodo di distacco del lavoratore nel Paese membro nel quale il medesimo lavoratore presterà la sua attività lavorativa.

Nei casi in cui il periodo di distacco sia previsto per periodi eccedenti i 24 mesi, il Regolamento prevede che le autorità competenti degli Stati membri interessati o gli organismi designati da tali autorità possono prevedere di comune accordo, nell'interesse del lavoratore, eccezioni al limite massimo di 24 mesi (Art. 16 del Reg. CE 883/2004).

Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, D.G. per le Politiche Previdenziali, con nota n.10957 del 26 maggio 2010, ha chiarito che resta confermata la competenza delle Direzioni Regionali dell'INPS per la stipula degli accordi in deroga, con le autorità degli altri Stati membri, in materia di legislazione applicabile, ai sensi dell'art. 17 del Reg. (CEE) 1408/71 e dell'art. 16 del Reg. (CE) 883/2004.

Anche in tali casi, comunque, ricevuta dalle direzioni regionali dell'INPS la comunicazione dell'avvenuto accordo, sarà l'INPGI a rilasciare i relativi certificati di copertura assicurativa (E101 o A1) per i giornalisti iscritti.

Gli Uffici INPGI resteranno, in ogni caso, a disposizione per ogni eventuale chiarimento dovesse rendersi necessario:

- Responsabile Area Contributi: Augusto Moriga – e-mail augusto.moriga@inpgi.it (<mailto:augusto.moriga@inpgi.it>);
- Settore Riscossione: Lucia Bissioni – tel. 068578 322 e-mail lucia.bissioni@inpgi.it (<mailto:lucia.bissioni@inpgi.it>).

Distinti saluti.

Il Vice Direttore Generale
(Dott.ssa Maria I. Iorio)